



COMUNE DI TERRAGNOLO
Provincia di Trento

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI
PARRUCCHIERE, ESTETISTA, BARBIERE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE
N. 8 DD. 11.02.2004

IL SEGRETARIO COMUNALE
Plotegher dott. Carlo

IL SINDACO
Gerola p.i. Danilo

Terragnolo, 11 febbraio 2004

Proposta di

**Regolamento comunale per la disciplina delle attività di
PARRUCCHIERE, ESTETISTA, BARBIERE**

I N D I C E

Art. 1	Ambito delle attività	Pag. 3
Art. 2	Soggetti	Pag. 3
Art. 3	Qualificazione professionale	Pag. 4
Art. 4	Luogo di esercizio delle attività	Pag. 4
Art. 5	Requisiti dei locali	Pag. 5
Art. 6	Commissione comunale	Pag. 6
Art. 7	Autorizzazione all'esercizio dell'attività	Pag. 7
Art. 8	Domanda di autorizzazione	Pag. 7
Art. 9	Rilascio dell'autorizzazione amministrativa ed inizio dell'attività	Pag. 8
Art. 10	Diniego dell'autorizzazione	Pag. 8
Art. 11	Sospensione dell'attività	Pag. 9
Art. 12	Decadenza e revoca	Pag. 9
Art. 13	Cessazione dell'attività	Pag. 9
Art. 14	Attività integrate	Pag. 9
Art. 15	Prestazioni accessorie	Pag. 10
Art. 16	Regolamento dell'attività	Pag. 10
Art. 17	Subingresso	Pag. 10
Art. 18	Trasferimento	Pag. 11
Art. 19	Modifiche dei locali	Pag. 11
Art. 20	Accertamenti sanitari sul personale addetto	Pag. 11
Art. 21	Obbligo dell'esposizione dell'autorizzazione, delle tariffe e degli orari	Pag. 11
Art. 22	Sanzioni	Pag. 12
Art. 23	Autorizzazioni già concesse	Pag. 12

Art. 1 **Ambito delle attività**

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi delle L. 14 febbraio 1963, n. 161, L. 23 dicembre 1970, n. 1142 e L. 4 gennaio 1990, n. 1 l'attività di parrucchiere, di estetista e di barbiere.

2. L'attività di parrucchiere comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla persona, relativi al taglio dei capelli, all'acconciatura in genere, colorazione e decolorazione degli stessi, alla rasatura del viso, ivi compresi tutti i servizi inerenti e complementari.

3. L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla L. 4 gennaio 1990, n. 1 (allegato A del presente Regolamento), e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla L. 11 ottobre 1986, n. 713.

Rientrano nell'attività di estetista le prestazioni di massaggio estetico del corpo, di visagismo, di trucco e di depilazione, di manicure e pedicure, nonché quelle di applicazione unghie artificiali e di abbronzatura.

Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

4. L'attività di barbiere, in quanto ricompresa nell'attività di parrucchiere, si considera residuale a tutti gli effetti e viene contemplata dal presente regolamento in quanto attività esistente, ancorché prevista dalle norme di settore.

5. I barbieri e i parrucchieri nell'esercizio della loro attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente, per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

6. Per l'esercizio delle attività è necessaria l'autorizzazione del funzionario competente.

Le autorizzazioni sono di tre tipi:

1. autorizzazione per esercitare l'attività di parrucchiere;
2. autorizzazione per esercitare l'attività di estetista;
3. autorizzazione per esercitare l'attività di barbiere;

Art. 2 **Soggetti**

1. Le imprese che intendono esercitare le attività di parrucchiere, di estetista, nonché di barbiere, in possesso dei requisiti di cui alla legge provinciale in materia di artigianato, devono iscriversi all'Albo provinciale delle imprese artigiane entro trenta giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione.

2. Nel caso di impresa gestita in forma societaria, avente i requisiti previsti dalla legge provinciale in materia di artigianato, la qualificazione professionale deve essere posseduta dalla maggioranza dei soci in caso di attività di parrucchiera o nel caso di due soci, almeno da uno. Per l'attività di estetista il requisito professionale deve essere posseduto da almeno un socio.

3. Nel caso di imprese che non abbiano i requisiti di cui al precedente comma, la qualificazione richiesta dalla L. 23 dicembre 1970, n. 1142, per l'esercizio delle attività di parrucchiere e barbiere, dovrà essere posseduta dal titolare o dal direttore dell'azienda, mentre la qualificazione richiesta dalla L. 4 gennaio 1990, n. 1, per l'esercizio dell'attività di estetista, dovrà essere posseduta dal titolare, o dai soci e/o dai dipendenti che esercitano professionalmente l'attività.

Art. 3 **Qualificazione professionale**

1. Sono qualificate professionalmente per l'esercizio delle attività di parrucchiere e di barbiere le persone in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della L. 14 febbraio 1963, n. 161, così come integrato e modificato dall'art. 2 della L. 23 dicembre 1970, n. 1142.
2. Sono qualificate professionalmente per l'esercizio dell'attività di estetista le persone in possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 ed 8 della L. 4 gennaio 1990, n. 1.
3. Il riconoscimento della qualificazione professionale di parrucchiere, estetista e barbiere spetta alla Commissione provinciale per l'artigianato, istituita ai sensi della legge provinciale in materia di artigianato.

Art. 4 **Luogo di esercizio delle attività**

1. Le attività di parrucchiere, estetista e barbiere devono essere svolte esclusivamente presso le sedi autorizzate, sia in luogo pubblico che privato, che devono possedere i requisiti di cui al successivo articolo 5.
2. Le disposizioni previste dalla Legge 04 gennaio 1990, n. 1 di settore e dal presente Regolamento si applicano pure ai servizi prestati presso strutture ricettive, quali: palestre, clubs, circoli privati, case di cura e di riposo, centri fitness e benessere, centri sportivi, studi medici specializzati, ospedali, alberghi, caserme, luoghi di detenzione, comunità varie, negozi di profumeria e di cosmetici, anche se fornite a titolo di prestazione gratuita, ovvero ai soli soci.
3. Le attività di cui sopra possono essere svolte anche presso il domicilio dell'esercente, a condizione che i locali in cui vengono esercitate siano distinti da quelli adibiti a civile abitazione. Il titolare dell'autorizzazione, in questo caso, è tenuto a dichiarare per iscritto la propria disponibilità a consentire i controlli da parte delle autorità competenti nei locali adibiti all'esercizio della professione.
4. Negli esercizi autorizzati per la sola attività di parrucchiere, o di barbiere, è vietato esercitare quella di estetista, anche se quest'ultima viene svolta come dimostrazione di prodotti per la cosmesi, così come negli esercizi autorizzati per la sola attività di estetista è vietato esercitare quelle di parrucchiere e barbiere, anche se svolte come pura dimostrazione.
5. Alle imprese artigiane di parrucchiere, estetista e barbiere che vendano, o comunque cedano, alla clientela prodotti strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni in materia di commercio.
6. Fatto salvo quanto previsto nel capoverso precedente, è fatto divieto, nei locali autorizzati all'esercizio delle attività di cui al presente Regolamento, procedere a qualsiasi dimostrazione di prodotti, raccolta di ordini o ad ogni altro tipo di vendita, senza essere in possesso della prevista autorizzazione commerciale.

7. E' vietato lo svolgimento dell'attività di parrucchiere, estetista, barbiere, in forma ambulante. Tuttavia tali attività sono consentite al domicilio del cliente (o presso il cliente) da parte di coloro che sono provvisti di autorizzazione in sede fissa, o da loro dipendente appositamente incaricato.

Art. 5

Requisiti dei locali

1. La superficie minima dei locali adibiti alle attività di parrucchiere, estetista, barbiere, è individuata in 20 metri quadrati, per singola attività, più i servizi igienici, resi visitabili ai sensi del D.M. 14.06.1989, n. 236. Per le attività di parrucchiere, barbiere ed estetista esercitate in locali situati nei centri storici, si prescinde dal requisito della superficie minima di 20 mq.

2. Qualora le attività vengano esercitate presso un'azienda commerciale, ovvero presso una struttura ricettiva di cui al precedente art. 4, comma 2, dovrà essere garantita una superficie minima di 8 metri quadrati e comunque non inferiore alla dimensione prevista dal Regolamento edilizio comunale, più i servizi igienici.

3. L'estensione della superficie minima dei locali, per numero di addetti o per posti di lavoro, deve rispondere ai parametri edilizi ed igienico-sanitari di seguito specificati.

4. I locali destinati all'attività di parrucchiere, estetista, barbiere, devono essere conformi alle vigenti disposizioni in materia di edilizia ed urbanistica, di igiene e sanità pubblica ed in materia di barriere architettoniche, nonché possedere i seguenti requisiti:

- a) essere dotati di impianti rispondenti alle prescrizioni di cui alla L. 5 marzo 1990, n. 46;
- b) qualora l'attività venga svolta presso alberghi, palestre ed altre strutture ricettive o di comunità, ad esclusione dei centri commerciali e simili, i servizi igienici possono essere anche ad uso comune; qualora svolta presso il domicilio dell' esercente possono essere anche ad uso privato. Qualora il servizio igienico si apra direttamente nei locali di lavoro o nella sala d'attesa, deve essere munito di antibagno. Il servizio igienico deve essere dotato di asciugamani a perdere.
- c) essere dotati di idonei presidi per la disinfezione e la sterilizzazione dello strumentario e delle apparecchiature;
- d) i locali devono essere ben illuminati, ventilati, dotati di superfici (pavimenti, pareti e piani di appoggio) lavabili e disinfettabili; rispettare le dimensioni, per quanto concerne le aperture, richieste dal regolamento edilizio comunale; nel caso i locali siano sprovvisti dei rapporti di illuminazione richiesti è ammesso l'esercizio dell'attività a condizione che gli stessi siano provvisti di idonei impianti di condizionamento integrale dell'aria tale da garantire almeno 4 ricambi/ora e di illuminazione;
- e) essere distinti da qualsiasi locale non facente parte del laboratorio;
- f) essere dotati di un impianto di aspirazione dei vapori e degli odori emessi da sostanze usate nelle varie lavorazioni, con il collettore sfociante in zona ininfluente;
- g) i pavimenti devono essere in continuità costituiti da materiale integro, impermeabile e lavabile; non sono ammessi pavimenti in moquette;
- h) le pareti devono essere impermeabili e lavabili fino ad una altezza di due metri dal suolo;
- i) l'esercizio deve essere dotato di idonea cassetta di pronto soccorso;

- l) gli stessi locali devono essere dotati di lavandini fissi con acqua corrente calda e fredda nelle zone di lavoro, di idonei recipienti coperti, preferibilmente con l'apertura a pedale (necessari per la raccolta temporanea, conservazione e successiva asportazione dei rifiuti solidi e liquidi ottenuti dalla lavorazione). Tali recipienti devono essere conservati per un periodo strettamente necessario, in un vano separato. Le attrezzature, suppellettili e biancheria devono essere tenute costantemente pulite e, quando non in uso, chiuse in apposite custodie e scaffalature. Le stesse attrezzature e suppellettili devono essere giornalmente disinfettate e la biancheria, una volta usata, non potrà di nuovo essere utilizzata per altri clienti se non sarà lavata con materiale detergente e a temperatura adeguata (90°C).
- m) I locali riservati ad attività di estetista devono essere distinti da quelli riservati alle altre attività considerate nel presente regolamento.

Art. 6

Commissione comunale

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, di cui al successivo articolo 7, viene sentita la Commissione consultiva prevista dall'art. 2 bis della L. 14 febbraio 1963, n. 161 come modificata ed integrata dalla L. 23 dicembre 1970, n. 1142. La Commissione è nominata dalla Giunta comunale e dura in carica per il periodo del mandato amministrativo consiliare.
2. La Commissione esprime il proprio parere, obbligatorio ma non vincolante, anche in occasione dell'adozione e delle successive modifiche del presente Regolamento.
3. In caso di decadenza, o di scioglimento, del Consiglio comunale i componenti la Commissione rimangono in carica fino alla nomina dei nuovi organi amministrativi.
4. La Commissione è composta:
 - dal Sindaco o suo delegato, che la presiede;
 - da tre rappresentanti della categoria artigianale;
 - da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali più rappresentative;
 - da un incaricato dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, o suo delegato;
 - dal Comandante della Polizia Municipale, o suo delegato;
 - da un incaricato della Commissione Provinciale per l'Artigianato, o suo delegato.
5. I commissari sono sostituiti, nel corso del quinquennio e per il restante periodo di validità della Commissione, a seguito di dimissioni o di morte, o per decadenza d'ufficio nel caso non partecipino alle riunioni, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive.
6. I rappresentanti della categoria artigiana e delle organizzazioni sindacali sono designati dalle relative organizzazioni più rappresentative a livello provinciale; in caso di loro sostituzione nel corso del quinquennio, la designazione del nuovo commissario spetta all'organizzazione che aveva designato quello sostituito.
7. Nel caso i rappresentanti delle associazioni di categoria o delle organizzazioni sindacali non vengano segnalati nei tempi assegnati dal funzionario competente, la Giunta comunale provvederà alla nomina della Commissione in parola, che risulterà regolarmente costituita, ferma restando la possibilità di sua successiva integrazione.
8. Le sedute della Commissione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.
9. La Commissione, nell'ambito delle competenze previste dalla Legge e dal presente Regolamento, esprime il proprio parere a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

10. La funzione di segretario della Commissione è svolta dal responsabile del procedimento amministrativo.

Art. 7

Autorizzazione all'esercizio dell'attività

1. L'autorizzazione all'esercizio delle attività di parrucchiere, estetista, barbiere, è rilasciata dal funzionario competente in riferimento alla sede ove viene effettivamente svolta l'attività, sentita la Commissione di cui al precedente articolo 6.

2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'accertamento dei seguenti requisiti:

- a) il possesso da parte del richiedente o dei soci dell'impresa artigiana dei requisiti richiesti dalla L.P. 12 dicembre 1977, n. 34 in materia di artigianato; per le altre imprese dovrà essere accertata la regolare costituzione dell'impresa e l'avvenuta iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio;
- b) i locali e le attrezzature dell'azienda devono possedere i requisiti di cui al precedente art. 5;
- c) la qualificazione professionale del titolare o di un socio dell'impresa artigiana; nel caso di altre imprese, di cui al precedente art. 2, la qualificazione dovrà essere posseduta dalla persona che assume la direzione dell'azienda nel caso di attività di parrucchiere e barbiere; per quanto riguarda l'attività di estetista, la qualificazione professionale dovrà essere posseduta dai soci e/o dal titolare o dai dipendenti che esercitano professionalmente nell'azienda;
- d) il rispetto degli altri obblighi richiesti dal presente Regolamento.

3. Nel caso di imprese societarie regolarmente costituite è possibile l'esercizio congiunto, con un'unica autorizzazione, dei diversi tipi di attività, nel rispetto delle norme stabilite dal presente Regolamento, a condizione che i soggetti, di cui al precedente art. 2, siano in possesso delle qualificazioni professionali richieste.

4. Nel caso, a seguito di modifiche intervenute nell'assetto giuridico dell'impresa, venissero a mancare i soggetti qualificati professionalmente, le relative autorizzazioni verranno sospese con le procedure e le modalità di cui al successivo art. 10.

5. L'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.

6. L'autorizzazione è valida per l'intestatario di essa e per i locali in essa indicati.

7. L'accertamento dei requisiti di cui sopra è di competenza:

- della Commissione provinciale per l'artigianato nel caso di imprese di cui alla legge provinciale in materia di artigianato per quanto riguarda i punti a) e c);
- dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, per i requisiti di cui al punto b);
- degli uffici comunali competenti per i requisiti di cui al punto d).

Art. 8

Domanda di autorizzazione

1. La domanda per l'apertura di un nuovo esercizio, in carta legale, deve essere indirizzata al funzionario competente e corredata dei dati e della documentazione di seguito indicati:

- a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;
- b) nel caso di società fotocopia dell'atto costitutivo della società registrato presso l'Ufficio del registro;

- c) nel caso di società verrà indicata la ragione sociale, la sede legale ed il codice fiscale (partita I.V.A.) della stessa mentre i dati di cui al punto a) andranno riferiti al legale rappresentante della società o al direttore di azienda nel caso di società non iscrivibile all'Albo delle imprese artigiane;
- d) ubicazione dei locali ove si intende esercitare l'attività;
- e) fotocopia estratto Piano Regolatore Generale con l'indicazione esatta dell'ubicazione dei locali;
- f) indicazione degli estremi del certificato di abitabilità dei locali relativo alla destinazione d'uso richiesta;
- g) documentazione relativa alla disponibilità, in proprietà o in locazione, dei locali;
- h) planimetria in scala 1:100 dei locali ove si intende esercitare l'attività e corrispondente allo stato di fatto, con indicazione della particella edificiale ed eventualmente della porzione materiale, nonché gli estremi della concessione o autorizzazione edilizia;
- i) certificazione inerente l'inesistenza di cause ostative antimafia ai sensi del D.P.R. 03 giugno 1998, n. 252 "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia";
- j) indicazione della persona aventi i requisiti professionali richiesti per lo svolgimento dell'attività, se diversa dal richiedente con la precisazione del rapporto con l'Azienda;
- k) elenco delle attrezzature elettromeccaniche utilizzate.

Art. 9

Rilascio dell'autorizzazione amministrativa ed inizio dell'attività.

1. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere definitivo del Distretto Sanitario, ad avvenuto arredamento dei locali.
2. Il richiedente dovrà provvedere al completamento dei lavori e all'arredamento dei locali entro centoventi giorni dalla comunicazione del parere espresso dalla Commissione comunale di cui all'art. 6.
3. Su richiesta motivata dell'interessato potrà essere concessa una proroga comunque non superiore a sessanta giorni, trascorsa inutilmente la quale la pratica verrà archiviata.
4. Il richiedente ha l'obbligo di iniziare l'attività entro tre mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione. Il funzionario competente, su richiesta motivata dell'interessato può prorogare, per un massimo di mesi sei, l'inizio dell'attività. Trascorsi i termini assegnati il funzionario competente revoca l'autorizzazione.
5. All'atto del rilascio dell'autorizzazione, il titolare o il legale rappresentante dell'impresa, dovrà dichiarare, ai fini dei rilievi statistici sui livelli occupazionali, il numero degli addetti all'attività, aggiornandolo in caso di successive variazioni.
6. Il titolare dell'attività o il subentrante che intenda ristrutturare o ampliare i locali dovrà presentare al Comune nuova planimetria in scala 1:100.

Art. 10

Diniego dell'autorizzazione

Il diniego dell'autorizzazione deve essere motivato e notificato al richiedente entro trenta giorni dalla data in cui la Commissione consultiva ha esaminato la domanda.

Contro tale provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, entro sessanta giorni dalla notifica.

Art. 11
Sospensione dell'attività

1. La sospensione dell'attività per un periodo superiore a tre mesi deve essere autorizzata dal funzionario competente. L'autorizzazione deve essere depositata presso gli uffici comunali competenti e ritirata all'atto della ripresa dell'attività.
2. La sospensione dell'attività per un periodo superiore a tre mesi deve essere autorizzata dal funzionario competente, previa acquisizione di idonea documentazione. L'autorizzazione deve essere depositata presso gli uffici comunali competenti e ritirata all'atto della ripresa dell'attività.

Art. 12
Decadenza e revoca

1. L'autorizzazione decade qualora l'esercizio sospenda l'attività per un periodo superiore a tre mesi, senza che il titolare o il legale rappresentante ne abbia dato comunicazione ai sensi del precedente art. 10.
Vengono fatte salve le cause di forza maggiore idoneamente documentate.
2. La cancellazione dell'impresa dall'Albo delle imprese artigiane, ovvero dal Registro delle imprese della Camera di Commercio, comporta la decadenza dell'autorizzazione.
3. La decadenza è dichiarata dal funzionario competente e notificata al titolare.
4. L'autorizzazione viene revocata quando la stessa non sia attivata entro 6 mesi dalla data del suo rilascio.

Art. 13
Cessazione dell'attività

Entro trenta giorni dalla cessazione dell'attività il titolare o il legale rappresentante deve consegnare ai competenti uffici comunali l'autorizzazione che comunque, dopo tale termine, è da ritenersi decaduta.

Art. 14
Attività integrate

1. L'autorizzazione amministrativa può essere concessa anche per l'esercizio congiunto, nella medesima sede, delle attività di barbiere, parrucchiere ed estetista, purché vengano rispettate le disposizioni sui locali previste dal presente Regolamento, purché il titolare o i soci lavoranti siano in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività, di cui ai precedenti artt. 2 e 3.
2. I locali adibiti all'attività di estetista devono essere separati da quelli destinati all'attività di barbiere o parrucchiere e da quelli destinati alla vendita di prodotti cosmetici o di profumeria, come di seguito specificato, anche se svolta come sola dimostrazione.

3. Le imprese autorizzate ai sensi della L.P. 22 dicembre 1983, n. 46, alla vendita di prodotti cosmetici e di profumeria possono esercitare anche le attività di parrucchiere, estetista, barbiere, previo rilascio della prescritta autorizzazione, ai sensi del presente Regolamento, alle seguenti condizioni:

- che gli addetti allo svolgimento di tale attività siano in possesso della qualificazione professionale;
- che la superficie destinata all'attività di parrucchiere, estetista e barbiere sia distinta da quella destinata alla vendita e l'esercizio rientri nei limiti delle distanze e degli altri parametri stabiliti nel presente Regolamento, di cui all'art. 5 ed al successivo art. 13.

Art. 15

Prestazioni accessorie

A norma dell'art. 7 della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 alle imprese artigiane che vengano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni previste dalla disciplina del commercio.

Art. 16

Regolamentazione dell'attività

1. Per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento, nell'ambito del Comune possono essere concesse autorizzazioni nel numero di una per ogni 300 abitanti. Per il capoluogo le autorizzazioni da rilasciare sono al massimo nel numero di 1. Alla data di approvazione del presente regolamento la situazione demografica del Comune consente di rilasciare due autorizzazioni.

Art. 17

Subingresso

1. Il funzionario competente autorizza il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda, per atto tra vivi o a causa di morte a chi subentra nell'esercizio dell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda e il subentrante risulti in possesso dei requisiti soggettivi di cui ai precedenti artt. 2 e 3.

2. Nel caso di morte del titolare di impresa artigiana trova applicazione la legge provinciale in materia di artigianato, a condizione che l'attività sia svolta da persona in possesso della necessaria qualifica professionale.

3. La prova del trasferimento dell'azienda è fornita mediante esibizione di copia autentica del contratto registrato riportante il numero dell'autorizzazione e, nel caso di subingresso per causa di morte, di copia autentica del testamento o di atto notorio di individuazione degli eredi.

4. Nel caso di subingresso per trasferimento d'azienda è ammesso il proseguimento senza interruzione dell'attività da parte del subentrante, purché questi presenti denuncia di inizio attività dichiarando specificatamente il possesso della qualificazione professionale prescritta di cui agli artt. 3 e 8 della Legge 04 gennaio 1990, n. 1, e sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda.

5. Dovrà altresì essere autorizzata ogni variazione riguardante i soci che esercitano professionalmente l'attività e gli altri addetti qualificati.

6. Nel caso di variazioni riguardanti gli altri soci, sarà sufficiente la semplice comunicazione scritta agli uffici comunali competenti.

Art. 18 Trasferimento

1. Il funzionario competente autorizza il trasferimento degli esercizi.
2. Chi intende trasferire un esercizio, già autorizzato, dovrà richiedere, in carta legale, autorizzazione, corredando la domanda dei dati e della documentazione relativi ai nuovi locali, ai sensi dall'art. 8 lettere d), e), f), g), h)..-10 -
3. La nuova ubicazione ed i locali dovranno rispondere ai parametri ed ai requisiti del presente Regolamento.

Art. 19 Modifiche dei locali

1. Nel caso si renda necessario apportare modifiche ai locali laboratorio, sia in termini strutturali che di superficie, il titolare dell'esercizio dovrà richiedere, in carta legale, autorizzazione, corredando la domanda delle nuove planimetrie dei locali e degli estremi della eventuale concessione edilizia.
2. In caso di modifiche diverse (arredamento locali, tinteggiatura pareti, rivestimento pavimenti e simili) dovrà essere data comunicazione scritta agli uffici comunali competenti.
3. L'apporto di eventuali modifiche ai locali dovrà comunque corrispondere alle procedure ed alle norme previste dalla vigente legislazione urbanistico-edilizia.

Art. 20 Accertamenti sanitari sul personale addetto

1. Le persone addette sono tenute a sottoporsi a visite mediche di controllo triennali, per l'aggiornamento dell'attestato di idoneità sanitaria, e ad eventuali speciali misure profilattiche nei modi e nei termini stabiliti dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari.
2. Il personale deve osservare costantemente le norme di pulizia e di igiene con speciale riguardo alle mani ed alle unghie. Colui che è occasionalmente affetto da lesioni infettive alle mani deve astenersi da attività che lo mettano a diretto contatto con la cute del cliente, oppure deve usare guanti monouso. Il personale in attività deve indossare un indumento da lavoro bianco o di altro colore chiaro, sempre in perfetto stato di pulizia.

Art. 21 Obbligo dell'esposizione dell'autorizzazione, delle tariffe e degli orari

1. Nei locali d'esercizio delle attività devono essere esposti in modo visibile l'autorizzazione comunale, il tariffario delle prestazioni fornite e l'orario di apertura dell'esercizio, quest'ultimo visibile anche dall'esterno.
2. L'orario deve essere conforme a quello stabilito con ordinanza del Sindaco o con determina del funzionario competente nel rispetto delle normative di settore.

3. L'orario delle attività svolte presso palestre, alberghi, strutture ricettive o di comunità e presso attività commerciali, può essere adeguato all'orario di apertura dell'attività prevalente.

Art. 22 Sanzioni

1. L'autorizzazione viene sospesa d'ufficio, per un periodo non superiore a sei mesi, qualora vengano a mancare i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione, ovvero per l'esercizio dell'attività. Se nel periodo assegnato la situazione non verrà regolarizzata, a norma del presente Regolamento, il funzionario competente disporrà la revoca dell'autorizzazione.

2. Qualora venga accertata l'inosservanza delle prescrizioni tecniche, amministrative o sanitarie contenute nel presente Regolamento o dettate da disposizioni di legge, il funzionario competente ordina al titolare di ottemperare alle stesse assegnando al riguardo un termine non superiore a centoventi giorni. Se entro il termine fissato l'interessato non ha ottemperato alle prescrizioni impartitegli, il funzionario competente potrà disporre la revoca dell'autorizzazione comunale.

3. Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza i requisiti professionali di cui al precedente art. 3, è inflitta la sanzione amministrativa da Euro 516,46.- ad Euro 2.582,29.-, con le procedure di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689. Il funzionario competente ordina inoltre la chiusura dell'esercizio.

4. Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza l'autorizzazione comunale è inflitta, con le stesse procedure di cui al comma precedente, la sanzione amministrativa da Euro 516,46.- ad Euro 1.032,91.-. Il funzionario competente ordina inoltre l'immediata cessazione dell'attività abusiva.

5. Nei confronti di chi esercita l'attività di barbiere e/o parrucchiere senza i requisiti professionali di cui al precedente art. 3, si applicano le norme previste dall'art. 16, comma 2 della Legge 24 novembre 1981, n. 689. Il funzionario competente ordina inoltre la chiusura dell'esercizio.

6. Nei confronti di chi esercita l'attività di barbiere e/o parrucchiere senza l'autorizzazione comunale, si applicano le norme previste dall'art. 16, comma 2 della Legge 24 novembre 1981, n. 689. Il funzionario competente ordina inoltre l'immediata cessazione dell'attività abusiva.

7. Per tutte le altre violazioni alle norme del presente Regolamento vengono applicati gli artt. 106 e 107 del testo unico delle leggi comunali e provinciali approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 23 Autorizzazioni già concesse

1. Le autorizzazioni comunali per l'esercizio delle attività di parrucchiere, estetista, barbiere, già in essere prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano ad avere validità, fatto salvo l'adeguamento alle norme in materia di barriere architettoniche, purché compatibile con le caratteristiche strutturali dell'immobile sede dell'attività.

ALLEGATO A)

(L. 4 gennaio 1990, n. 1 “Disciplina dell’attività di estetista”)

ELENCO DEGLI APPARECCHI ELETTROMECCANICI PER USO ESTETICO

- Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato; stimolatore blu con scariche inferiori ad un centimetro e solo effluvio (alta frequenza o ultrasuoni).
- Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4 mA.
- Apparecchi per l’aspirazione dei comedoni con aspirazione non superiore ad una atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro.
- Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad una atmosfera.
- Apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità.
- Apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, che utilizzino unicamente accessori piatti o spazzole.
- Lampade abbronzanti UV-A.
- Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR).
- Apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore ad una atmosfera.
- Apparecchi per massaggio idrico con pressione non superiore ad una atmosfera.
- Scaldacera per cerette.
- Rulli elettrici e manuali.
- Vibratori elettrici oscillanti.
- Attrezzi per ginnastica estetica.
- Attrezzature per manicure e pedicure.
- Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale.
- Apparecchi per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate, e con aspirazione non superiore ad una atmosfera.
- Apparecchi per massaggi meccanici picchiettanti.
- Apparecchi per massaggi elettrici picchiettanti.
- Stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetico (alta frequenza).
- Apparecchi per ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca di 1 mA ogni 10 centimetri quadrati.
- Depilatori elettrici ed elettronici.
- Apparecchi per massaggi subacquei.
- Apparecchi per presso-massaggio.
- Elettrostimolatore ad impulsi.
- Apparecchi per massaggi ad aria con pressione superiore ad una atmosfera.
- Laser estetico.
- Saune.